

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in

Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani



POLITICHE PUBBLICHE E DISABILITÀ.
SUI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE DISABILI IN ITALIA

Relatore: Prof.ssa PAOLA DEGANI

Laureanda: CHIARA CARISI
matricola N. 1194314

A.A. 2021/2022

*Ai miei genitori e mio fratello,
che questo mio traguardo possa rendervi fieri di me.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I	
L'IMPEGNO INTERNAZIONALE E DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN	
MATERIA DI DISABILITÀ	
1.1 Il concetto di disabilità.....	7
1.1.1 Diverse tipologie di disabilità.....	9
1.2 Principali azioni e documenti della comunità internazionale per le persone con disabilità.....	11
1.2.1 Le Regole Standard per il raggiungimento delle Pari Opportunità per le persone con disabilità.....	12
1.2.2 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU del 2008.....	14
1.3 L'impegno dell'Unione Europea rispetto al tema della disabilità.....	16
1.3.1 La Risoluzione 48/96 Europea rispetto al tema della disabilità.....	16
1.3.2 Nascita del Forum Europeo della Disabilità.....	17
1.3.3 Principi di non discriminazione e di inclusione sociale: principali strumenti di riferimento.....	19
1.3.4 Il 2003: l'anno Europeo per la disabilità.....	20
1.3.5 Le Strategie Europee sulla disabilità.....	21

CAPITOLO II

L'IMPEGNO DEI GOVERNI ITALIANI ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI DI POLICY A LIVELLO EUROPEO

2.1 Il recepimento a livello nazionale degli orientamenti di policy declinati a livello europeo.....	23
2.1.1 L'impatto della ratifica della Convenzione ONU sullo scenario nazionale.....	24
2.2 Orientamenti di policy a livello nazionale: tra dimensione regolativa e distributiva.....	25
2.2.1 Il tema della disabilità nella Costituzione.....	26
2.2.2 La normativa nazionale.....	28
2.2.3 Esenzioni e agevolazioni: i benefici fiscali.....	30
2.2.4 I fondi nazionali: fondo sul diritto al lavoro disabile e fondo nazionale per la non autosufficienza.....	31
2.3 Sul livello regionale: il caso della Regione Veneto.....	32
2.3.1 Competenze di carattere nazionale e competenze di carattere regionale.....	32
2.3.2 La normativa regionale di riferimento.....	34

CAPITOLO III

PERCORSI DI INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

3.1 La nozione di inclusione sociale.....	37
3.1.1 La collaborazione tra famiglie, Associazioni, Cooperative sociali, scuola e territorio.....	39
3.2 Il contributo del terzo settore.....	41
3.2.1 Caratteristiche, scopi e mandati delle realtà del privato sociale.....	42

3.2.2 Modalità operative e distribuzione territoriale.....	43
3.3 La mia esperienza di tirocinio presso Prometeo Onlus di Chioggia (VE).....	45
3.3.1 L'operatività e il mandato di Prometeo Onlus.....	46
3.3.2 I ragazzi di Prometeo Onlus.....	47
CONCLUSIONE.....	49
BIBLIOGRAFIA.....	51
SITOGRAFIA.....	53

INTRODUZIONE

In questo elaborato si andrà ad approfondire il tema della disabilità sotto un punto di vista prevalentemente giuridico. Per tale motivo, si andranno ad analizzare le politiche pubbliche attuate dai vari ordinamenti giuridici su diverse scale gerarchiche. Inizialmente, si comincerà ad esaminare l'attuazione delle politiche nei confronti delle persone con disabilità da parte della collettività internazionale. Successivamente, lo studio proseguirà sotto un aspetto comunitario. Conclusa questa prima parte della tesi analizzata in un aspetto più transnazionale, si andranno ad approfondire le politiche attuate in uno specifico Stato europeo, ovvero l'Italia. In questo ultimo stadio dell'elaborato, il tema verrà approfondito ulteriormente sotto un punto di vista regionale e locale. Difatti, infine della tesi, il tema verrà trattato principalmente in una prospettiva di inclusione sociale nei confronti delle persone con disabilità nella propria realtà territoriale.

La motivazione che mi ha indotto ad analizzare questo tema riguarda il volere dare la possibilità di dare voce alle persone più fragili di noi. Essendo coerente con l'attuale corso di studio universitario, ho voluto approfondire tale tesi in un aspetto giuridico per presentare accordi e comportamenti da parte delle Nazioni a livello globale. Ma, a quest'ultimo, ho voluto affiancare anche la realtà che veramente ci circonda. In tale senso, grazie al tirocinio curriculare universitario effettuato in una Cooperativa Sociale di persone affette da disabilità del mio territorio, ho potuto osservare personalmente da vicino in che modo esse si sentono realmente tutelate e/o protette dallo Stato italiano e quanta importanza attribuiscono all'esistenza nella loro vita di tali centri diurni.

«Da solo non sei nessuno, ma insieme si può arrivare dappertutto. Ci avete mai pensato?»¹.

¹ Citazione di Bebe Vio, campionessa paralimpica.

Comunque, la stesura di questo elaborato è strutturata quanto segue:

Il primo capitolo analizza e definisce il concetto di disabilità approvato a livello internazionale. Successivamente, vengono elencati i principali strumenti di attuazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dall'Unione Europea.

Il secondo capitolo, invece, analizza la tematica a livello nazionale italiano. In un primo momento, il recepimento dell'esecutivo della policy dalla comunità europea. In seguito si andrà ad approfondire in che modalità l'Italia affronta la disabilità e, in particolare, come la Regione Veneto affronta tale problematica.

Il terzo capitolo, infine, elabora la tematica delineando i percorsi di integrazione per le persone con disabilità nel territorio di appartenenza. Verrà, inizialmente, definita la nozione di inclusione sociale e l'importanza del terzo settore all'interno del territorio nazionale. In conclusione, si tratterà la mia esperienza di tirocinio presso Prometeo Onlus di Chioggia (VE).

Per concludere, la parte conclusiva dell'elaborato andrà ad approfondire i risultati appresi e le relative problematiche sopraggiunte.

CAPITOLO I

L'IMPEGNO INTERNAZIONALE E DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN MATERIA DI DISABILITÀ

1.1 Il concetto di disabilità

Nella società di oggi, si crea ancora molto trambusto in materia di Disabilità. Si può affermare, sicuramente, che la sua esplicazione durante il corso degli ultimi anni abbia subito un notevole cambiamento sotto i punti di vista di tipo scientifico, sociale e culturale. Infatti, soltanto negli ultimi due decenni i Paesi sviluppati hanno cominciato ad attivarsi per includere il tema della disabilità in una prospettiva basata sui diritti umani e, di conseguenza, ad attuare le corrette politiche pubbliche, al fine di garantire una giusta eguaglianza e tutela di queste persone nel relativo contesto sociale². Tuttavia, nonostante il significativo progresso, ancora oggi una moltitudine di persone non conosce la reale diversità tra i termini *handicap* e disabilità. Inizialmente, si può pensare che quest'ultimi siano termini tra loro sinonimi, in quanto raffigurano lo stesso concetto³. In realtà, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le riconosce come due condizioni tra loro distinti. Malgrado ciò, sia in ambito sociale e lavorativo, tali termini vengono ancora usati in modo non corretto a causa della disinformazione e, per questo motivo, vengono ancora ritenuti come simili. Ma alla luce di questi fatti, è giusto illustrare correttamente i due vocaboli per sottolineare la loro diversità. Innanzitutto, la locuzione di *handicap* esprime la condizione di svantaggio sociale con conseguente inadempimento delle proprie reali capacità motorie in un determinato contesto sociale. Rappresenta, quindi, una trasformazione del concetto di disabilità con le relative conseguenze in

² Ferrucci F., *Disabilità e Politiche Sociali*, editore Franco Angeli, (2005), Milano.

³ Disabili.com, *Disabilità: quali sono le parole corrette da utilizzare?* <<https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/disabilita-quali-sono-le-parole-corrette-da-utilizzare>> (13 settembre 2019), consultato il 25 ottobre 2021.

ambito lavorativo, sociale e culturale⁴. In sostanza, il termine *handicap* esprime le conseguenze sociali derivanti dalla disabilità. Al contrario, con quest'ultima si intende una condizione limitativa delle proprie azioni fisiche e/o mentali considerate nella norma per un essere umano in un determinato contesto sociale. Perciò, è giusto definire il termine Disabilità come «qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano»⁵.

Ciononostante, bisogna definire anche due ultimi concetti per delineare il quadro esplicativo, ovvero quello della Menomazione e del Disturbo. Innanzitutto, con la denominazione del primo termine si definisce una «qualsiasi perdita o anomalia a carico di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica»⁶. Ovvero, si intende la presenza di anomalie fisiche o mentali di una persona che creano limitazioni all'individuo in questione, creando (non sempre) la relativa disabilità. Invece, il termine definito 'Disturbo', delinea perlopiù la presenza di una disfunzione nell'essere umano che si può individuare tramite sintomi⁷.

In tal proposito, è giusto ora rilevare che la descrizione delle quattro dimensioni appena annunciate (Disabilità, Handicap, Menomazione e Disturbo) derivano da un primo tipo di modello della disabilità (modello medico) orientato principalmente alla persona, siglato ICIDH (*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*) creato nel 1980 dall'OMS come strumento di classificazione dei disturbi fisici e mentali⁸. Infine, è possibile rappresentare il modello attraverso uno schema ben delineato e coinciso: come si può notare nella Figura 1.1 sottostante, viene mostrato brevemente che se l'individuo non cura nel principio un suo

⁴ Buono S., Zagaria T., *Ciclo Evolutivo e Disabilità, ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute*, Vol. 6, N. 1 (2003), p.5.

⁵ *Ivi*, p.4

⁶ *Ivi.*, p.10.

⁷ Carta A., *Coach Familiare nella categoria Disabilità e Inclusione Sociale*, <<https://coachfamiliare.it/disabilita-3-modelli-teorici-confronto/>>, consultato il 26 ottobre 2021.

⁸ Buono S., Zagaria T., *Ciclo Ev. e Disabilità, ICF*, cit., pp.3-4.

possibile disturbo, quest'ultimo potrà tramutarsi nel corso del tempo in una fattispecie di disabilità e quindi, automaticamente, porterà l'individuo ad un handicap sociale:



Figura 1.1 - Schema riassuntivo modello ICIDH⁹.

In conclusione, dopo avere illustrato queste principali nozioni e chiarito i primi dubbi terminologici, nel prossimo sottoparagrafo verranno approfonditi i diversi modelli di classificazione innovati nel corso degli anni dall'OMS.

Diverse tipologie di disabilità

Successivamente al modello ICIDH, è subentrato un secondo modello della disabilità chiamato "Modello Sociale" creato nel 1981 (UPIAS) da una rete di associazioni del territorio allo scopo di proteggere i diritti delle persone con disabilità. Questo tipo di modello è rivolto all'ambiente, in quanto la disabilità è vista come un «*costrutto sociale, data dall'incapacità da parte della società di fornire servizi adeguati a garantire le esigenze delle persone disabili*»¹⁰.

In seguito, nel 2001, l'OMS ha annunciato un ultimo modello della disabilità: ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*). Questo modello di classificazione è stato approvato sia come modello standard da 191 Paesi nel mondo e sia impiegato come strumento di difesa dei diritti umani a livello internazionale e nazionale da parte delle Nazioni

⁹ Coach Familiare, *Disabilità e Inclusione S...*, cit.

¹⁰ *Ibidem*.

Unite¹¹. Il suo testo è stato approvato al 54° *World Health Assembly* (WHA) nel 22 maggio 2001 e una prima traduzione italiana è stata effettuata durante l'anno 2002¹².

Adunque, come lavora il modello ICF?

Innanzitutto, non classifica direttamente l'individuo, ma lo sottopone a un'attenta ed accurata valutazione all'interno di un determinato contesto mettendo in relazione la loro situazione attuale di vita e l'ambiente circostante. I suoi principi si basano nel modello OMS, nella definizione di disabilità e nel modello bio-psico-sociale di disabilità. Cosa molto importante: il termine *Handicap* viene rimosso¹³.

Difatti, nasce per raggiungere degli obiettivi ben precisi: come i precedenti modelli già citati, lo scopo è l'utilizzo di una terminologia standard attuando una rivoluzione concettuale (quindi intrecciando i modelli ICIDH e sociale) ed acconsentendo una raccolta dati dai vari Paesi internazionali per un loro possibile confronto in cui, al loro interno, si ha la facoltà di effettuare un sistema di codificazione delle informazioni nei vari sistemi sanitari nazionali¹⁴.

Inoltre, mettendo appunto in relazione l'individuo con l'ambiente esterno, il modello ICF espone un approccio di tipo «*multi prospettico*»¹⁵. Difatti, come già sopra illustrato, le innovazioni più rilevanti di questo modello sono caratterizzate dal rinnovo lessicale della terminologia. Per tale motivo, nell'ICF il concetto di disabilità viene rappresentato come un “*termine*

¹¹ ICF, WHO (2001), p.6.

¹² Portale Italiano delle Classificazioni, *ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute*, <https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=25>, (8 giugno 2021), consultato il 26 ottobre 2021.

¹³ Verrazzani A., Rossi G., *La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute-ICF*, pp.3-6 e 30.

¹⁴ Portale It. Delle Class., *ICF*, cit.

¹⁵ Buono S., Zagaria T., *Ciclo Ev. e Disabilità, ICF*, cit., pp 7-8.

ombrello” (a differenza dei modelli precedenti), in cui sono racchiuse ben quattro diverse tipologie di disabilità¹⁶:

- **disabilità sensoriale**: sono disabilità che riguardano i sensi della vista, udito, tatto, gusto ed olfatto;
- **disabilità motorie**: riguardano l’efficienza delle parti del corpo collegate al movimento;
- **disabilità intellettive**: riguardo sia al livello del quoziente intellettivo (Q.I.) e sia a disturbi legati all’apprendimento (ad esempio, la dislessia);
- **disabilità psichica**: riguardo a problemi di natura psicologica o psichica¹⁷.

Inoltre, è bene ricordare che ogni disabilità si può distinguere soprattutto anche attraverso un grado di invalidità per determinare il suo reale indice di gravità (lieve, medio, grave e gravissimo). Solitamente, una disabilità è dichiarata abbastanza grave quando comincia sia a coinvolgere la parte psichica ed intellettuale del genere umano e sia quando l’individuo in questione perde la capacità di svolgere attività quotidiane con la propria autonomia¹⁸.

Infine, si può ultimare questo primo paragrafo notando semplicemente una cosa: confrontando i tre modelli della disabilità, si può notare che essi sono nati principalmente per un determinato scopo comune, ovvero creare una giusta e corretta illustrazione in ambito terminologico nel tema della disabilità, in modo da renderla più chiara possibile agli occhi dell’intera società¹⁹.

¹⁶ Abile Job, *Le disabilità sono tutte uguali?*, <<https://abilejob.it/le-disabilita-sono-tutte-uguali/>> (16 dicembre 2020), consultato il 27 ottobre 2021.

¹⁷ Articolo Della Bella R., <www.ilsorriso.net>, *Tipologia delle disabilità*, (2005).

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Coach Familiare, cat. *Disabilità e Inclus.*, cit.

1.2 Principali azioni e documenti della comunità internazionale per le persone con disabilità

Durante il corso della storia, più volte si è verificato che le Nazioni Unite (solo dalla fine degli anni 1970) abbiano dovuto adottare risoluzioni in materia di diritti umani al fine di risolvere diverse difficoltà, nello specifico riguardo al tema dei diritti delle persone con disabilità²⁰. Infatti, grazie a questi interventi di carattere internazionale, si era constatato che i casi problematici relativi alla disabilità erano molto alti soprattutto nei paesi in via di sviluppo, laddove la popolazione era estremamente povera con l'estremo bisogno di aiuti esterni. Perciò, dopo un lungo periodo di osservazione della problematica (in particolare da parte delle NU), soltanto con la creazione dell'Anno internazionale delle persone con disabilità del 1981 si è realizzata la prima vera svolta di tale tema nello sfondo della politica internazionale, con la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle NU (risoluzione 37/52 del 3 dicembre 1982) del Programma di azione mondiale nei confronti delle persone disabili (1983-1992). Grazie a ciò, da questo momento in poi, le persone con disabilità cominciarono a beneficiare degli stessi diritti di tutti gli altri cittadini e, tale tema, diverrà uno dei punti più cruciali da tutelare da parte delle politiche internazionali²¹.

Le Regole Standard per il raggiungimento delle Pari Opportunità per le persone con disabilità del 1993

Il passaggio successivo fu l'adozione delle Regole Standard sulle Pari Opportunità per le Persone con Disabilità con delibera da parte dell'Assemblea Generale 48/96 del 20 dicembre 1993. Si specifica che non furono state create all'epoca per essere delle norme vincolanti da parte

²⁰ Toscana Accessibile – Portale per la disabilità, *Normativa internazionale e comunitaria* <<http://www.toscana-accessibile.it/normativa-internazionale>>, (2016), consultato il 29 ottobre 2021.

²¹ UNHR– Office of the High Commissioner, *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*, <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx>>, parts n° 5-6.

degli Stati parte, ma per essere usate come delle norme consuetudinarie ed essere, quindi, applicate con l'intento di rispettare delle norme di carattere internazionale. Difatti, nel 'preambolo', vengono richiamati numerosi documenti nel tema dei diritti umani che sono di riferimento per l'istituzione di queste Regole e che, indirettamente, sono diventati poi i pilastri su cui si basa l'intera loro creazione (ad esempio, si parla della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948)²².

«Le Regole Standard delle Nazioni Unite costituiscono il primo strumento legale internazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità»²³.

Il loro contenuto si basa fortemente sull'impegno internazionale, allo scopo di applicare le corrette normative nei confronti delle persone con disabilità e, in questo modo, di beneficiare di un'eguaglianza economica, sociale e culturale. Infatti, le Regole Standard offrono i giusti strumenti per definire al meglio le politiche d'azione da parte degli Stati²⁴.

Quante e quali sono le 'Regole Standard'?

Le Regole sono complessivamente ventidue e si possono racchiudere in quattro macroaree: la partecipazione e la facoltà di usufruire dei diritti fondamentali da parte delle persone con disabilità; gli interventi nel territorio; l'attuazione di misure per contrastare le disuguaglianze e, infine, il controllo sull'operato dei Governi nazionali²⁵.

In dettaglio, l'elenco delle norme si suddivide come segue:

1. **Norme 1 – 4:** delineano le condizioni per la creazione di una condizione di pari partecipazione;

²² *Ivi.*, p. n° introduzione, 13-14.

²³ Netwees, *Regole Standard delle Nazioni Unite*, <<http://netwees.altervista.org/regole-standard-delle-nazioni-unite>>.

²⁴ Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione sulla Parità di Opportunità per i disabili*, Bruxelles, (30 luglio 1996), p. 10.

²⁵ <https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0014460.html>, p. 2, consultato il 2 novembre 2021.

2. **Norme 5 – 12:** delineano le aree in cui intervenire per la formazione di un regime di pari opportunità;
3. **Norme 13 – 22:** delineano quali misure gli Stati parte devono attuare²⁶.

In conclusione, le Norme perseguono il fine di creare l'uguaglianza dei diritti e dei doveri ad ogni individuo della società. I Governi nazionali, in quanto tali, hanno la responsabilità di seguirle secondo un profilo morale e politico, in modo da definire un'uguaglianza formale (ovvero un'uguaglianza di tutti davanti alla legge) e sostanziale (in cui lo Stato deve provvedere anche alla creazione di leggi speciali per le categorie di cittadini più deboli) all'interno della collettività²⁷.

«Piena e totale integrazione delle persone disabili in tutti i settori della società e ruolo preponderante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia»²⁸.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU del 2008

Successivamente, i membri della comunità di disabilità a livello internazionale, hanno lavorato duramente affinché venisse creata un'importante intesa tra gli Stati parte per definire nei dettagli i diritti per la tutela delle persone con disabilità. Per tale motivo, il testo della Convenzione fu prima negoziato il 25 agosto 2006 (con la partecipazione di ottocento rappresentanti di ONG e cinquanta delegati esperti in materia di disabilità da parte degli Stati membri) e poi ufficialmente adottato e deliberato come testo finale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Infine, la Convenzione entrò in vigore il 3 maggio 2008.

²⁶ Ed. Scuola, *Regole per le pari opportunità delle persone disabili*, <http://www.edscuola.it/archivio/handicap/disabili_onu.pdf>, pp. 8-22.

²⁷ UNHR, *Standard R. on the Equalization of Opp. for Pers. with Disabilities*, cit., p. n° 14.

²⁸ Netwees, *Regole Stand. delle NU*, cit.

Essa fu un documento così importante, per l'attuazione di politiche relative alle pari opportunità e per garantire migliori condizioni di vita sia per le persone con disabilità e sia per le loro corrispettive famiglie, che si può considerare come la Convenzione più veloce mai approvata nel corso della storia²⁹.

Com'è strutturato il testo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?

Innanzitutto, la Convenzione inizia con il richiamo di documenti, motivazioni e fonti che sono di riferimento nel cosiddetto 'preambolo'. Dopodiché, si trova la suddivisione degli articoli come segue³⁰:

1. **Artt. 1 - 7** → principi e norme generali;
2. **Artt. 9 - 32** → norme specifiche riguardo a tematiche particolari;
3. **Artt. 33 - 40** → regolamentazione del Comitato e monitoraggio del sistema nazionale ed internazionale;
4. **Artt. 35 - 50** → procedure da attuare per un'entrata in vigore e un sistema di aggiornamento³¹.

Inoltre, vi è un'esistenza di un protocollo facoltativo per i ricorsi individuali e per le indagini effettuate dal Comitato internazionale (**artt. 1 - 8**)³².

Alla luce di ciò, è giusto analizzare in dettaglio alcune delle tante aree tematiche della Convenzione molto rilevanti in ambito di disabilità:

- *La multi discriminazione*: difatti, l'art. 5 espone il principio di non discriminazione (diretta ed indiretta) e di un'eguaglianza di trattamento. Il testo della Convenzione cita testualmente che gli Stati che ratificano la Convenzione «*devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con*

²⁹ Griffo G., Ortali F., *Manuale di formazione sui Diritti Umani delle persone con disabilità*, (20 giugno 2008), pp. 2 e 29.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Griffo G., Ortali F., *M. di formazione sui DU delle persone con disabilità*, cit. pp. 29-30.

³² *Ibidem*.

disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento»³³. Inoltre, l'articolo prevede modifiche e adattamenti in caso di necessità, al fine di promuovere un'eguaglianza dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

- *L'accesso fisico: gli artt. 9 - 19 - 20 introducono nuovi diritti per le persone con disabilità, in ambito di accessibilità per la mobilità personale e di autonomia personale³⁴.*
- *La salute: l'art. 25 ribadisce testualmente «che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità»³⁵.*

Sicuramente all'interno della Convenzione vengono approfondite nel dettaglio, oltre alle tematiche sopra citate, anche molte altre macro aree importanti. Infatti, si può analizzare anche il tema relativo all'occupazione lavorativa per la persona disabile (art. 27) oppure alla sfera privata dell'individuo con disabilità (artt. 19, 22 - 23)³⁶.

In sostanza, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è un traguardo molto importante nella sfera della politica internazionale, in modo da potere applicare le più mirate politiche riguardanti la sfera dei diritti umani.

1.3 L'impegno dell'Unione Europea rispetto al tema della disabilità

Dopo avere approfondito le politiche governative bandite a livello globale grazie all'intervento delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, si andrà ad analizzare nel dettaglio come in particolare i paesi comunitari si siano

³³ Griffo G., Ortali F., *M. di formazione sui DU delle persone con disabilità*, cit., p. 31.

³⁴ *Ivi.*, p. 33.

³⁵ *Ivi.*, p. 31.

³⁶ *Ivi.*, pp. 31-35.

impegnati per cercare di ricreare un'Europa basata sul principio di eguaglianza e di parità di genere.

La Risoluzione 48/96 europea in materia di pari opportunità

Seguendo un ordine cronologico degli eventi, in campo europeo si può subito analizzare il punto di vista della Commissione europea nei confronti delle persone con disabilità. Difatti, essa ritiene fondamentale adottare una strategia globale per promuovere la parità di opportunità a livello europeo. A questo scopo, nonostante le problematiche della disabilità che possono cambiare da Stato a Stato parte a causa delle condizioni esterne socio-culturali, decise di proporre l'adozione (da parte del Consiglio e dai rappresentanti degli Stati) di una risoluzione basata sulle pari opportunità. Essa, infatti, costituisce l'accettazione delle Regole Standard delle NU del 1993 e una loro riconferma dell'impegno assunto dagli Stati membri. Si può definire come un 'progetto di risoluzione' in cui gli Stati rispettano la diversità attraverso l'adozione di norme condivise nel campo dell'eguaglianza e della non discriminazione per i disabili. A differenza delle Norme dettate dalle NU, la Risoluzione viene considerata come un punto di riferimento e di guida per la comunità europea per la creazione delle aree di intervento. Per questo motivo, con la seguente si prospettano delle azioni concrete nei campi dell'integrazione, cooperazione, promozione dell'operato delle ONG, dell'occupazione, dei finanziamenti e della comunicazione³⁷.

E così, per la prima volta in ramo europeo, nel 1996 fu effettuata per prima cosa la completa revisione del testo e poi nell'anno successivo l'effettiva creazione di una relazione relativa ad un programma di azione in materia politico – sociale rivolto alla progettazione di un innovativo campo occupazionale per le persone con disabilità (il cosiddetto 'programma Helios'). Indiscutibilmente, ha avuto una notevole rilevanza anche l'adozione del Fondo sociale europeo (FSE) fino a due anni più tardi, il cui

³⁷ Commissione Europea, *Commis. sulla Parità di Op. per i disabili*, cit., pp. 5-7.

fu uno dei principali strumenti finanziari per la lotta contro la discriminazione nei luoghi di lavoro³⁸.

Nascita del Forum Europeo della Disabilità

Successivamente, ci fu la creazione di un nuovo organo consultivo della Commissione europea nell'anno 1993 dal nome *European Disability Forum* (in italiano il Forum europeo della Disabilità) che diverrà solo dal 1996 una struttura indipendente e riconosciuta ufficialmente dalla legge belga. Quest'istituzione di carattere ONG lavora in tutti i paesi dell'Europa allo scopo di tutelare e di raggiungere uniformemente pari opportunità per oltre un migliaio di persone affette da disabilità. Infatti, l'EDF lavora a stretto contatto da tutti questi anni con moltitudini di istituzioni dell'UE (CESE, Consiglio UE, Commissione e Parlamento europeo).

Com'è strutturato il Forum?

Il suo Comitato esecutivo è composto da dieci membri del consiglio (facenti, a loro volta, parte anche del Consiglio di Amministrazione), suddivisi in: due Vicepresidenti; un Tesoriere; un Segretario; sei membri senza portafoglio. Infine, il comitato viene eletto ogni quattro anni.

Poi, come già citato, si ha la presenza del Consiglio di Amministrazione che è composto oltre dal presidente, anche da trenta membri (derivanti da sedici Consigli nazionali e quattordici ONG europee). Il suo compito è quello sia di controllare l'operato quotidiano in ambito amministrativo e finanziario e sia di gestire l'agenda delle pubbliche relazioni.

Oltre ai Comitati appena menzionati, l'EDF per attuare delle azioni che comprendessero tutte le diverse tipologie della disabilità, istituì la presenza di vari Comitati suddivisi per categorie:

- Per i diritti umani e la non discriminazione;

³⁸ *Ivi.*, pp. 13-14.

- Per la politica sociale e l'inclusione;
- Per le donne;
- Per i giovani.

Inoltre, per concludere, l'organizzazione include anche la lavorazione da parte di gruppi di esperti. Quest'ultimi lavorano al fine di trattare specifiche tematiche importanti, tra cui l'ambiente, i fondi monetari europei, il problema dei rifugiati e migranti con disabilità e dei diritti umani³⁹.

Principi di non discriminazione e di inclusione sociale: principali strumenti di riferimento

Seguentemente, è pertinente fermarsi e riportare le sezioni degli strumenti più rilevanti riguardo ai principi di non discriminazione e di inclusione sociale. Per tale motivo, si faranno brevi riferimenti: ai trattati di Amsterdam e Lisbona, la Carta di Nizza e alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali.

Innanzitutto, il divieto di non discriminazione viene sancito nell'art.13 del trattato di Amsterdam nel 1997, il quale prevede per la prima volta la presa di provvedimenti per la non discriminazione anche nei confronti delle persone con disabilità⁴⁰. Nell'anno 2000, invece, con la Carta di Nizza si approfondisce dapprima con l'art.21 il divieto di non discriminazione e, dipoi, con l'art. 26 il principio di «*inserimento delle persone con disabilità*»⁴¹ all'interno della collettività. Con l'entrata in vigore nel 2008 del Trattato di Lisbona, si lascia invariato l'art.19 relativo alla non discriminazione, ma si introduce una nuova clausola con l'art.10, laddove viene specificato che l'UE si impegna sia a combattere ogni tipo di discriminazione e sia ad attuare le giuste politiche d'azione⁴². Infine, per ultima ma non per

³⁹ European Disability Forum: <www.edf-feph.org/>, consultato il 3 novembre 2021.

⁴⁰ Netwees, *Trattato di Amsterdam*, <<http://netwees.altervista.org/trattato-di-amsterdam>>, consultato il 4 novembre 2021.

⁴¹ Vernia A., *La discriminazione sulla base della disabilità: la Convenzione ONU del 13.12.2006 e il diritto dell'UE*, p.2.

⁴² *Ivi.*, p.3.

importanza, la Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Uomo entrata in vigore insieme al Trattato di Lisbona nell'anno 2009. Essa è fondamentale sia per il ribadimento ufficiale nell'art.21, in cui viene vietata qualsiasi forma di discriminazione. E sia soprattutto per l'art.26 (*inserimento dei disabili*) in cui si espone di nuovo il problema dell'handicap sociale (già trattato nella Carta di Nizza), per il quale adesso l'UE si impegna a riconoscere i diritti delle persone con disabilità e garantisce la loro autonomia con l'inserimento sociale nella collettività⁴³.

Il 2003: l'anno Europeo per la disabilità

Ritornando indietro di un paio di anni dall'ordine cronologico degli eventi nel campo europeo della disabilità, si deve assolutamente ricordare un anno molto significativo per l'UE: il 2003. Esso è stato definito ufficialmente dal Consiglio dell'Unione Europea, in data del 3 dicembre 2001, come 'Anno Europeo dei disabili'. Un anno storico e fondamentale allo scopo di sensibilizzare e promuovere l'inclusione sociale nel territorio, soprattutto sotto l'aspetto scolastico. Un anno dedicato alla diversabilità e alla sua visibilità nei Paesi europei, la quale quest'ultima deve essere però integrata anche attraverso la valorizzazione della potenzialità dell'altro e alla condivisione delle abilità in comune⁴⁴.

L'Anno Europeo delle persone con disabilità è stato aperto ai Paesi membri per un loro coinvolgimento in materia, allo scopo di acquisire le giuste conoscenze e di identificare i corretti fabbisogni delle persone disabili. L'accettazione è molto significativa perché significa che, da questo momento in poi, ci saranno in atto delle innovazioni efficienti in campo di disabilità nello Stato in questione, soprattutto per quanto riguarda la parte burocratica e di sostegno. Difatti, in tutti i Paesi partecipanti sono stati

⁴³ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, *Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE*, (2000), pp. 13-14.

⁴⁴ Canevaro A., lanes D., *Diversabilità – storie e dialoghi nell'anno europeo delle persone disabili*, editore Erickson, (2003), pp. 5, 11.

organizzati migliaia di eventi al fine di promuovere i diritti delle persone disabili e fare sensibilizzazione nella società e, a loro volta, sono stati sponsorizzati tramite l'uso di conferenze e di dibattiti presentati dagli uffici stampa. Giustamente, i dibattiti pubblici riguardavano perlopiù la scarsa fiducia da parte dei cittadini di una corretta politica di inclusione sociale e della paura di una non risoluzione del fenomeno di handicap sociale. Anche i mass media e l'uso di Internet ha avuto la sua importanza per eliminare l'immagine dell'ideale persona disabile. Per tale motivo, nel giugno 2003 è stata adottata una nuova Dichiarazione europea per continuare a smontare l'idea degli stereotipi⁴⁵.

In conclusione, il progetto deliberato dalla Commissione europea e successivamente adottato dagli Stati membri grazie al sostegno del Parlamento europeo e dai Comitati economico e sociali e delle regioni (insieme a ONG e Consiglio d'Europa), ha offerto a moltissime persone affette da disabilità di parlare e di spiegare le loro difficoltà, in modo da contribuire all'istituzione di nuovi impulsi politici per il raggiungimento delle pari opportunità e di eliminare definitivamente le barriere che dividono dall'integrazione⁴⁶.

Le Strategie Europee sulla disabilità

Per portare a termine la realizzazione di questo primo capitolo, si deve illustrare un'ultima importante azione realizzata dall'Unione Europea: una nuova strategia politica in ambito di disabilità. Sta di fatto che, nel corso tempo, furono dapprima progettati e poi approvati due piani strategici:

- La prima Strategia Europea sulla disabilità (anni 2010 – 2020) fu creata con l'obiettivo di mettere le persone con disabilità in condizione da potere esercitare liberamente i loro reali diritti in

⁴⁵ Commissione delle Comunità europee, *Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano di azione europeo*, Bruxelles, (2003), pp. 9-11.

⁴⁶ *Ibidem*.

campo economico, sociale e culturale. Infatti ha l'obiettivo di impiegare tutti i documenti emessi dalle più importanti Carte europee e trattati rilevanti (Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dal trattato di funzionamento dell'UE e dalla Convenzione dell'ONU), in quanto si basa su azioni politiche a livello europeo con lo scopo di integrare le normative nazionali dei singoli Paesi parte per costruire un'Europa finalmente senza barriere. Essa delinea piani relativi ai finanziamenti, dati statistici e di ricerca. Infine, questa strategia identifica otto ambiti in cui emettere le maggiori politiche normative, scelti per la loro grande potenza: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, formazione e istruzione, tutela sociale, sanità e relazioni pubbliche⁴⁷.

- La seconda Strategia Europea sulla disabilità (anni 2021 – 2030), invece, è nata per potenziare l'azione europea nel campo dei diritti umani. A differenza della prima strategia, questa tiene conto delle diverse facce della disabilità e delle possibili difficoltà esterne date da fattori socio-culturali dell'ambiente circostante. Include, inoltre, anche progetti relativi ad un'Europa verde e sostenibile, negli ambiti lavorativi e sociali. Un importante punto è il godimento dei diritti di parità per le persone con disabilità, in quanto devono rimanere tali anche se si trasferiscono da Stato a Stato. Devono avere eguale vita dignitosa e in autonomia, eguali opportunità lavorative, opportunità di avere numerosi servizi di sostegno a loro favore. In altre parole, l'Europa si impegna a migliorare gli ambiti della vita all'interno e all'esterno dell'UE e la loro realizzazione porterà ad una diminuzione delle discriminazioni e delle disuguaglianze, mettendo a parità i diritti fondamentali ed umani con i diritti dell'UE⁴⁸.

⁴⁷ Commissione Europea, *Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*, Bruxelles, (2010), pp. 4, 12.

⁴⁸ *Idem*, *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, Bruxelles, (2021), pp. 2-3, 6, 9 e 33.

CAPITOLO II

L'IMPEGNO DEI GOVERNI ITALIANI ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI DI POLICY A LIVELLO EUROPEO

2.1 Il recepimento a livello nazionale degli orientamenti di policy declinati a livello europeo

In questo secondo capitolo si andrà ad analizzare in che modo i regolamenti e le decisioni dettate all'interno del diritto dell'UE vengono recepiti all'interno del diritto nazionale dei Paesi europei. In particolare, verrà esaminato il caso dell'Italia riguardo, appunto, all'attuazione delle politiche internazionali e comunitarie a livello nazionale nel tema della tutela delle persone con disabilità. Come già sappiamo, è sia responsabilità delle istituzioni nazionali garantire un'equa corretta applicazione delle direttive europee entro una determinata scadenza ed è sia responsabilità della Commissione europea che i Paesi membri applichino in modo corretto le direttive provenienti dal diritto dell'UE. Se, nel caso, un Paese facente parte della comunità europea non applicasse le direttive derivanti dall'Unione Europea, la Commissione può lei stessa inviare un iter di infrazione contro il Paese in questione. Se la vicenda non si risolve, il caso viene delegato alla Corte europea di giustizia⁴⁹.

Dopo questa breve premessa, si vedrà in dettaglio come l'Italia applica sul proprio territorio nazionale i strumenti giuridici banditi a livello europeo e in che modo tratta il tema della disabilità all'interno della normativa nazionale.

⁴⁹ Commissione Europea, <https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_it#eu-law>, consultato il 6 dicembre 2021.

L'impatto della ratifica della Convenzione ONU sullo scenario nazionale

Uno dei primi passi significativi per l'Italia fu la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Come già illustrato nel capitolo precedente, quest'ultima rappresenta un traguardo nei confronti delle persone diversamente abili riguardo alla loro inclusione sociale all'interno della collettività⁵⁰. Essa fu ratificata in data 3 marzo 2009 con la Legge n. 18 dal Presidente della Repubblica e, dipoi, tramite l'approvazione dalla Camera dei deputati e dal Senato. Infine, entrò ufficialmente in vigore il 15 marzo 2009⁵¹. Da questo momento in poi l'Italia (e tutti gli Stati della comunità europea che hanno deciso di effettuare quest'importante ratifica), ha il dovere di attuarla insieme al supplemento di normative nazionali. Pertanto, l'Italia per la prima volta in assoluto ha l'imposizione da parte dell'UE di rilevare periodicamente l'andamento delle politiche nei confronti delle persone con disabilità. Di conseguenza, per ottenere un maggiore controllo dell'evoluzione delle politiche attuate, fu istituito nel 2011 il primo Osservatorio nazionale sulla disabilità⁵².

Come opera l'Osservatorio nazionale sulla disabilità?

Esso viene istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed opera attraverso un Comitato tecnico scientifico composto da tecnici specializzati a seconda del tema di cui si va a trattare. Si trattano temi nei confronti delle istituzioni scolastiche, lavoro e dell'autonomia personale.

In primo piano, è corretto menzionare la creazione del Programma di azione di durata biennale in data 4 ottobre 2013 allo scopo di promuovere i diritti e

⁵⁰ Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, *La convenzione delle NU sui diritti delle persone con disabilità*, p. 3.

⁵¹

Gazzetta

Ufficiale,

<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-03-14&task=dettaglio&numgu=61&redaz=009G0027&tmstp=1237200828355>, consultato il 6 dicembre 2021.

⁵² https://www.aism.it/convenzione_onu, consultato il 7 dicembre 2021.

l'inclusione sociale per le persone con disabilità attraverso la delineazione di interventi reali (nei temi della mobilità ed accessibilità, salute, occupazione ed indipendenza) per applicare in modo concreto le norme sancite nel trattato internazionale sopracitato. Infatti quest'ultimo, dapprima, era previsto dalla ratifica della Convenzione e, successivamente, fu approvato ed attuato dal Governo nazionale⁵³.

Il Secondo piano di azione di tipo biennale fu creato nel 2016 ed opera ispirandosi principalmente al suo predecessore. Esso, infatti, riprende gli elementi precedenti marcando nuove opportunità innovative sull'attuazione di politiche concrete per la tutela delle persone con disabilità avendo come fine principale l'eliminazione delle disuguaglianze all'interno del territorio nazionale. In conclusione, si può affermare che quest'ultimo fu ideato per fornire maggiore giustizia nei confronti delle persone più vulnerabili, in modo da ridurre al minimo le possibilità di discriminazione⁵⁴.

2.2 Orientamenti di policy a livello nazionale: tra dimensione regolativa e distributiva

In questo paragrafo verrà illustrato in che modo vengono tutelate, dalla giurisprudenza italiana, le persone con disabilità. In particolare, si andrà a delucidare nel dettaglio i spettanti diritti all'interno della Costituzione italiana e la relativa normativa nazionale. Per tale motivo, difatti, l'Italia non solo ha il dovere di sostenere la persona disabile in questione, ma anche la rispettiva famiglia attraverso sostegni economici concreti.

In altre parole, lo Stato italiano si impegna a sostenere la persona con disabilità e la propria famiglia sotto due aspetti tra loro distinti: giuridico e finanziario.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*, (2016), pp. 5-6.

Il tema della disabilità nella Costituzione

La disabilità è tutelata all'interno della Costituzione italiana in modo preciso e lineare.

È bene rammentare che per l'ordinamento giuridico italiano le persone disabili sono ritenute «*soggetti giuridici titolari di tutte le situazioni giuridiche soggettive approvate a livello costituzionale*»⁵⁵.

Dunque, la tutela della persona con disabilità è garantita da due principi fondamentali della Costituzione: artt. 2 e 3.

L'art. 2 cita che la Repubblica italiana identifica e tutela i diritti fondamentali ed inalienabili dell'uomo e li individua come elemento fondamentale per il sostenimento della società. Questo poiché una società senza diritti e doveri non sarebbe in grado di garantire un completo sviluppo dell'individuo all'interno della propria area economica, politica e culturale⁵⁶.

L'art. 3, invece, menziona il diritto nei confronti di tutti i cittadini di avere una 'dignità sociale' e di potere acquisire un 'pieno sviluppo della persona umana'. Per tale motivo, lo Stato italiano ha il dovere di garantire tutto ciò anche per le persone più svantaggiate all'interno della società, creando così un'eguaglianza non solo di tipo formale ma anche sostanziale. Ovvero, eliminare eventuali ostacoli e condizioni di diversità per potere realmente realizzare a pieno regime una condizione di pari opportunità all'interno del territorio⁵⁷.

Dunque, questa prima parte della Costituzione rammenta l'impegno dello Stato italiano per costituire una maggiore inclusione sociale nei confronti delle persone diversamente abili, attraverso attività di intervento per un loro possibile inserimento sociale e lavorativo⁵⁸.

⁵⁵ Cammino Diritto, *Dalla parte della disabilità: per una vita normale*, <<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6262>>, consultato il 13 dicembre 2021.

⁵⁶ Gazzetta Ufficiale, *Costituzione della Repubblica italiana*, 27 dicembre 1947, n. 298, pp. 2-3.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Cammino Diritto, *Dalla parte della disabilità: per una vita normale*, cit.

Ora, dopo la parte dei Principi Fondamentali, si passa alla lettura degli articoli della Costituzione. Un articolo importante, in materia di tutela per i soggetti affetti da disabilità, è sicuramente l'art. 32.

L'art. 32, facente parte del Titolo II sottotitolato in 'Rapporti etico-sociali', menziona il diritto della tutela della salute dell'individuo, il quale viene ritenuto dallo Stato un diritto fondamentale sia per il soggetto singolo e sia per l'intera collettività. Quindi, in altre parole, lo Stato garantisce la cura della salute della persona soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Dopodiché, viene specificato che nessuno viene sottoposto obbligatoriamente ad un trattamento sanitario (salvo casi specifici della Legge) e, in rispetto al principio di 'dignità umana', si impedisce alle persone con aventi poteri conferiti dalla stessa Legge di adottare determinati trattamenti sanitari⁵⁹.

Infine, per concludere la spiegazione della posizione di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dei cittadini, si cita un ulteriore articolo della Costituzione di rilevanza nell'attuale materia: l'art. 38.

Nell'art. 38 della Costituzione, facente parte del Titolo III sottotitolato in 'Rapporti economici', viene rilevato il problema dell'assistenza sociale e di un possibile mantenimento economico per le persone impossibilitate di potere svolgere un lavoro nella collettività e incapaci di mantenersi nella realtà. Inoltre, lo Stato garantisce a persone disabili e a minori il diritto all'educazione scolastica e all'avvio di una vita professionale⁶⁰.

⁵⁹ GU, *Costituzione della R. it.*, (1947), n. 298, cit. p. 10.

⁶⁰ *Ivi.*, p. 12.

La normativa nazionale

Dopo avere illustrato la parte della Costituzione, si passa alla parte della normativa in vigore nella tutela delle persone con disabilità. La Legge per eccellenza, creata apposta per tutelare le persone disabili in tutte le loro sfaccettature, è la **Legge - quadro n. 104**.

Essa è stata dapprima approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e, dipoi, fu promulgata dal Presidente della Repubblica. Per tale motivo, la Legge n. 104 fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 1992 ed entrò in vigore ufficialmente il 18 febbraio 1992, attraverso la pubblicazione della G.U. n. 39 del giorno precedente⁶¹.

La Legge in questione è, ufficialmente, la «*Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»⁶².

Come opera la Legge n. 104?

L’indice è suddiviso in 44 articoli in cui ognuno delinea precisamente un aspetto molto importante della Legge.

Nell’art. 1 della Legge n. 104 vengono delucidate le finalità e gli scopi: la rimozione degli ostacoli che crea la situazione di invalidità all’individuo attraverso la creazione di un’autonomia personale e della realizzazione dei propri diritti nei vari campi della vita; il rispetto della dignità umana della persona disabile attraverso la piena integrazione sociale e lavorativa; l’assicurazione di cure sanitarie e, infine, la riduzione di ogni forma di discriminazione⁶³.

Si trattano principalmente temi molto rilevanti in campi relativi all’integrazione sociale e lavorativa con la relativa eliminazione di barriere

⁶¹ Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, *Legge 5 febbraio 1992, n. 104*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg>>, consultato il 13 dicembre 2021.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Legge 104, <<https://www.legge104.it/>>, consultato il 13 dicembre 2021.

ed ostacoli, al diritto all'istruzione e integrazione nell'ambito scolastico, all'accesso all'informazione e alla mobilità su trasporti e al diritto di voto⁶⁴.

Una nota molto importante nei confronti di questa specifica Legge è l'analisi, in dettaglio, delle persone affette da disabilità. In altre parole, vengono descritti i soggetti aventi diritto di Legge (e quindi di potere usufruire i eventuali benefici e agevolazioni, che saranno trattati successivamente) e, per questo motivo, in che modo la disabilità viene accertata nella giurisprudenza italiana. Gli artt. 3 – 4 sono fondamentali in questo campo.

Innanzitutto, bisogna accertare la disabilità di un determinato individuo attraverso la realizzazione di attività burocratiche da effettuare all'interno di uffici della Pubblica Amministrazione, laddove la disabilità verrà esaminata da una Commissione medico-legale dalle Aziende Sanitarie del luogo.

Cosa consente l'accertamento sanitario della Legge n. 104?

«L'accertamento sanitario consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap»⁶⁵.

A conclusione di questa prima fase, la Commissione emetterà una percentuale di invalidità (o grado di invalidità) alla persona esaminata. Il minimo percentuale per potere richiedere la Legge n. 104 deve essere superiore del 33% (altrimenti la persona verrà considerata non invalida)⁶⁶.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Inps, <<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario>>, consultato il 13 dicembre 2021.

⁶⁶ Disabili.com, <<https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/soggetti-in-eta-lavorativa>>, consultato il 13 dicembre 2021.

Esenzioni e agevolazioni: i benefici fiscali

Come già menzionato precedentemente, i soggetti (e le loro relative famiglie) che detengono l'idoneità della Legge n. 104 del 1992 dispongono del diritto di potere ricevere dei benefici fiscali da parte della giurisprudenza italiana. In primo luogo, è appropriato suddividere i soggetti aventi diritto a seconda del loro grado di invalidità in modo da riconoscere in un quadro bene delineato i vari livelli di agevolazioni ed esenzioni:

- **dal 34%** → da parte dello Stato si ha la concessione di protesi o ausili per maggiore autonomia personale;
- **dal 46%** → ci si può iscrivere in liste di collocamento per una maggiore integrazione lavorativa;
- **dal 50%** → si ha l'accesso a congedi straordinari per l'effettuazione di cure presso il Servizio Sanitario Nazionale;
- **dal 67%** → si ha l'esenzione al pagamento di ticket sanitari per visite ed esami ospedalieri;
- **dal 74%** → si ha l'erogazione, da parte dello Stato, di un Assegno mensile per il sostenimento del reddito e il pagamento delle cure del soggetto portatore di disabilità;
- **100%** → si ha l'erogazione di una pensione di invalidità con una relativa esenzione di ticket dei farmaci. Inoltre, si può richiedere anche l'indennità di accompagnamento (Legge n. 508 del 23 novembre 1988) per un maggiore sostenimento economico della famiglia⁶⁷.

Per giunta, esistono anche altri tipi di agevolazioni per le persone e le famiglie portatrici di disabilità.

In alcuni casi, lo Stato permette le cosiddette 'detrazioni Irpef': per i figli a carico, laddove per ogni figlio disabile a carico persistono degli importi che variano a seconda dell'età anagrafica; per l'acquisto di veicoli e sussidi

⁶⁷ *Ibidem.*

tecnici, laddove la relativa percentuale di esenzione è di circa del 19%; per interventi al fine di ridurre gli ostacoli all'interno della società. Inoltre, per spese mediche ed attività di sostegno quotidiane si ha diritto ad una 'deduzione dal reddito' della famiglia. Infine, per concludere tale vasto argomento, si può riprendere il tema riguardo l'esenzione da parte della Legge n. 104, in cui si narra che il pagamento del bollo auto viene definitivamente eliminato per i veicoli a motore il cui scopo è di trasportare soggetti affetti da disabilità⁶⁸.

I fondi nazionali: fondo sul diritto al lavoro disabile e fondo nazionale per la non autosufficienza

In questa parte si andrà ad analizzare due significative tipologie di fondi nazionali: fondo per il diritto al lavoro disabile e fondo nazionale per la non autosufficienza.

Riguardo al primo fondamento, esso è stato elaborato dapprima con Legge n. 68 del 12 marzo 1999 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, dipoi, attraverso un D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 fu modificato in modo quasi radicale. Quest'ultimo, infatti, riguarda la modalità di assunzione dei lavoratori portatori di disabilità attraverso il devolversi di incentivi nei confronti delle imprese di lavoro private ed enti pubblici economici in questione. In altre parole, lo Stato italiana finanzia i progetti di integrazione lavorativa delle persone disabili. Difatti, dall'anno 2016 al 2019 il fondo è stato concretamente rilasciato solamente da istituti nazionali pubblici, ma dall'anno 2020 in poi il Fondo è stato inoltre incrementato anche da donazioni da parte di individui ed imprese giuridiche private.

⁶⁸ Legge 104, cit., consultato il 14 dicembre 2021.

Attualmente in anno 2021, il Fondo si appresta nel complesso in circa 77 milioni di euro⁶⁹.

Viceversa, il Fondo nazionale per la non autosufficienza fu elaborato con Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con lo scopo di provvedere ad un reale sostegno alle persone affette da una grave disabilità e ad anziani senza una propria autonomia personale in modo da favorire una vita dignitosa nella propria abitazione. Tale Fondo è supplementare alle altre risorse disponibili nel territorio nazionale, in quanto si tratta di un nuovo modello di intervento a favore delle categorie di persone più fragili per una maggiore qualità di vita e di una loro inclusione sociale, con la collaborazione di tutti gli enti più efficienti in materia (ovvero Associazioni, istituti privati e pubblici, Cooperative sociali)⁷⁰.

2.3 Sul livello regionale: il caso della Regione Veneto

Fino a questo momento la questione è stata analizzata sempre sotto un profilo del territorio nazionale. Ora, è giunto il momento di esaminare il tema della tutela nei confronti delle persone con disabilità con la loro relativa inclusione sociale nel territorio sotto un profilo più limitato. Ovvero dal punto di vista delle Regioni, in particolare della Regione Veneto.

Competenze di carattere nazionale e competenze di carattere regionale

Il tema delle Regioni all'interno della Costituzione è abbastanza vasto ed è così raggruppato nel Titolo V riservato a Regioni, Province e Comuni. L'argomento si estende negli artt. 114 – 131.

⁶⁹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*, <<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Fondo-diritto-lavoro-disabili/Pagine/default.aspx>>, consultato il 14 dicembre 2021.

⁷⁰ *Ibidem*.

Nel particolare, l'art. 117 della Costituzione, spiega nel dettaglio quali poteri spettano relativamente a Regioni, Province e Comuni. Difatti, i sistemi di legislazione regionali hanno l'obiettivo di ridurre ogni tipologia di barriera che crea disuguaglianza tra gli individui nella società e, viceversa, promuovono un regime di pari opportunità. Inoltre, le regioni hanno il dovere di ratificare gli accordi stabiliti con altre regioni del territorio nazionale e, se possibile, elaborare accordi con Stati o altri enti istituzionali di un diverso Stato⁷¹.

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. [...] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia»⁷².

Ma, come già citati, sono molto rilevanti anche altri articoli menzionati della Costituzione. Si elencano gli artt. 118 – 119, in cui si viene a trattare la tematica della gestione dell'amministrazione e della propria conseguente autonomia finanziaria e patrimoniale. Invece, l'art. 120 riafferma il potere del Governo, il quale può sostituirsi al potere Regionale in qualsiasi momento se necessario. Inoltre, l'art. 121, ci spiega come sono tra loro distinti gli organi di una Regione⁷³.

Nell'ambito della tutela delle persone con disabilità, le Regioni in particolare possono poggiare (entro determinati limiti di disponibilità finanziarie) in interventi di integrazione sociale nel SSN. Difatti, possono integrare le attività promosse dallo Stato italiano nei temi di collaborazione nel territorio locale per una maggiore inclusione sociale dei cittadini oppure possono promuovere nuovi programmi al fine di emanare un nuovo ed effettivo

⁷¹ Senato della Repubblica, <<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117>>, consultato il 14 dicembre 2021.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Titolo V – Le Regioni, le Province e i Comuni*, <<https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regionile-province-e-i>>, consultato il 14 dicembre 2021.

sostegno nei confronti delle persone più deboli. Al fine di concludere questa prima parte, è pertinente fare notare che il lavoro delle Regioni si inserisce quasi direttamente nella vita reale dei cittadini facente parte di quel determinato territorio. Questo grazie anche allo svolgimento di attività che mirano alla realizzazione di un maggiore benessere psico – fisico della persona, attraverso una serie di piani tra loro personalizzati⁷⁴.

La normativa regionale di riferimento

Nel caso specifico della Regione Veneto, quest'ultima promuove una molteplicità di servizi e contributi finanziari al fine di dare un maggiore sostegno a persone con disabilità e le loro relative famiglie. Un aiuto considerevole è, sicuramente, l'erogazione di contributi per la riduzione degli ostacoli architettonici. Per tale motivo, oltre ai contributi banditi a livello nazionale, vengono attribuiti aiuti economici anche a livello regionale Veneto secondo la Legge regionale n. 16 del 2007 e dalla delibera regionale di riferimento n. 2422 del 2008⁷⁵.

Oltre a questa disposizione, sono stati deliberati nuove normative regionali durante il corso del tempo. Per tale motivo, un ulteriore importante delibera fu la n. 740 del 2005 proveniente dalla Giunta regionale, la quale destinata ad una programmazione dei Centri diurni territoriali per le persone con disabilità e dipoi pubblicata, a sua volta, nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015). Il contenuto, infatti, prevedeva l'approfondimento del funzionamento territoriale del Centro diurno e in che modo quest'ultimo operava all'interno della realtà locale⁷⁶.

Infine, ulteriori deliberazioni furono in tema di integrazione lavorativa occupazionale. Ad esempio, la n. 184 del 2019 riguardò l'inserimento di

⁷⁴ Legge 104, cit., consultato il 14 dicembre 2021.

⁷⁵ Regione Veneto, <<https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/disabilita>>, consultato il 14 dicembre 2021.

⁷⁶ *Idem*, <<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDgr.aspx?id=298834>>, consultato il 14 dicembre 2021.

incentivi al fine dell'inserimento del lavoratore disabile. Viceversa, una deliberazione più aggiornata fu la n. 1125 dell'anno 2020 la quale la Regione Veneto deliberò un nuovo programma regionale di intervento al fine di ottenere un collocamento lavorativo di tipo efficiente ed efficace delle persone affette da disabilità all'interno del proprio territorio negli anni 2020 – 2021 (art. 4, LR 2001 n. 16)⁷⁷.

In conclusione, in questo secondo capitolo è stato analizzato ed argomentato come il tema della disabilità viene trattato all'interno della normativa nazionale e regionale. In particolare, si è approfondito il caso della Regione Veneto attraverso le sue normative di riferimento principali regionali in materia. Come illustrato, difatti, le regioni italiane hanno una propria autonomia decisionale, ma che deve sempre sottostare (e mai superare) al potere delle istituzioni nazionali. La loro particolarità resta nel fatto che, se dispongono di abbastanza fondi monetari, possono integrare al meglio le normative disposte a livello nazionale per consentire una maggiore assistenza economica, giuridica ed umanitaria alle persone bisognose del territorio regionale.

⁷⁷ ClicLavoro Veneto, <<https://www.cliclavoroveneto.it/normativa-di-riferimento>>, consultato il 14 dicembre 2021.

CAPITOLO III

PERCORSI DI INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

3.1 La nozione di inclusione sociale

In questo ultimo capitolo si andrà ad analizzare un aspetto più concreto della disabilità, che si andrà a collocare all'interno della realtà sociale. Infatti, sinora, essa è stata esaminata sotto un aspetto prevalentemente giuridico di carattere internazionale, comunitario e nazionale. Adesso, invece, si andrà ad approfondire come la disabilità viene percepita realmente all'interno della collettività.

Un quesito importante per introdurre tale prospettiva è, indubbiamente, l'individuazione del periodo storico in quale il termine inclusione venne introdotto all'interno della comunità.

Per delineare una risposta completa ed esaustiva, si deve suddividere il periodo della storia in due parti distinte: l'età antica e del Medioevo rappresentano un periodo di forte esclusione ed emarginazione per le persone affette da disabilità. Soltanto con l'avvenire dell'età moderna e l'inizio della storia contemporanea si ha un principio di inclusività all'interno della società. Anche se, l'idea dei disabili era ancora fortemente spiacevole: essi erano considerati portatori di circostanze sgradevoli ed erano pensati come una punizione celeste a seguito di un errore commesso. Per tali motivi sopracitati, essi per ancora un lungo periodo di tempo, continuarono ad essere oppressi dalla società stessa (causando così una loro segregazione in casa da parte delle proprie famiglie) e costretti ad effettuare la carità su strada⁷⁸.

⁷⁸ Treccani, *Esclusi, inclusi o reclusi? La lunga lotta delle persone disabili*, <https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/storia_e_filosofia/Esclusione/SNS_Pignataro_Disabilita.html>, (2021), consultato il 29 gennaio 2022.

Soltanto, appunto, con l'avvenire dell'anno 1492 (seconda metà del XV secolo) si osservò una lenta e graduale integrazione delle persone disabili nella società. La nozione di inclusione non fu più intesa in senso negativo, ma cominciò ad assumere un significato quasi positivo. Nonostante tale progresso umano, l'integrazione delle persone disabili risultò problematica dentro la società. Quest'ultima, infatti, doveva riconoscerla e accettarla al fine di attuare le giuste politiche per realizzare uno Stato basato sul principio di eguaglianza sostanziale. Ciononostante, ancora oggi persistono discriminazioni ed esclusioni nei confronti delle persone diversamente abili⁷⁹.

Ma, attualmente, cosa si intende per inclusione sociale?

«Il processo e gli interventi che allontanano dall'esclusione e che affrontano le problematiche che ne scaturiscono per promuovere l'integrazione degli individui nella società e riguarda in particolare il processo attraverso il quale ad ogni persona, secondo la propria esperienza e le circostanze, viene data la possibilità di sviluppare il proprio potenziale nella vita»⁸⁰.

Inoltre, secondo la comunità internazionale, in tale termine si inseriscono anche concetti di tipo lavorativo, educativo e d'inserimento sociale⁸¹.

Infine, è bene rammentare che tale nozione è solitamente collegata ad obiettivi sociali, giuridici, economici e culturali e, solo grazie all'attuazione della Strategia Europea 2010 - 2020 (*vedi capitolo 1*), avrà un ampliamento del suo significato che passerà da un aspetto più restrittivo e limitato a specifiche aree di intervento ad uno di tipo multidimensionale⁸².

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ G. Malizia, D. Antonietti, M. Tonini, *Le parole chiave della formazione professionale*, II edizione, (2007), p. 132.

⁸¹ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, *Educazione ed inclusione sociale: modelli, esperienze e nuove vie per la leFP*, (2015), p. 9.

⁸² *Ibidem*.

La collaborazione tra famiglie, Associazioni, Cooperative sociali, scuola e territorio

Come appena sopraccitato, al giorno d'oggi esiste ormai una nozione multidimensionale di inclusione sociale. Questo significa che si ha una sua più completa realizzazione in più livelli di integrazione all'interno della collettività. In questo caso, si parla di enti istituzionali ed educativi, famiglia, attività di volontariato e società del terzo settore (associazioni e cooperative sociali). Tale rete sociale opera in modo collaborativo e funzionale, al fine di migliorare le proprie aree di intervento⁸³.

Uno dei punti cruciali è sicuramente effettuare l'inclusione sociale delle persone disabili all'interno della realtà scolastica. Come è già noto l'integrazione nelle scuole è garantita all'interno della Costituzione italiana, la quale riconosce il diritto di istruzione anche alle persone con disabilità⁸⁴.

Per lo Stato italiano, difatti, l'integrazione scolastica per le persone disabili è un punto fondamentale. Il MIUR la garantisce attraverso il finanziamento economico di attività legate a favorire tale inclusione, all'assunzione di docenti di sostegno e al personale ausiliare. Secondo il Ministero dell'Istruzione, ogni insegnante ha il dovere della creazione di diversi piani educativi a seconda dell'esigenza che si troverà ad affrontare. Inoltre, esistono altre figure altamente qualificate, ovvero la presenza di un Operatore Assistenziale per disabili di media gravità⁸⁵. Dopo quanto illustrato, è bene rammentare che sussistono però diverse problematiche in tale tematica. Quest'ultime si trovano soprattutto all'interno dei grandi istituti scolastici, laddove la collaborazione tra insegnanti e docenti di sostegno risulta ancora complessa e a volte ingestibile.

⁸³ M. del Lavoro e della P. Sociale, *Educazione ed inclusione sociale*, cit., p. 9-10.

⁸⁴ Masci F., *L'inclusione scolastica dei disabili: inclusione sociale di persone*, parte II, (2017), p. 136.

⁸⁵ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, <<https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita>>, consultato il 2 febbraio 2022.

Tuttavia, gli istituti scolastici collaborano attivamente anche con enti esterni. Essi, infatti, cooperano insieme ad associazioni e cooperative sociali del territorio al fine di ottenere una maggiore inclusività soprattutto a livello sportivo. I ragazzi affetti da disabilità hanno la possibilità di giocare con gli studenti della scuola ed effettuare, a loro volta, dei veri e propri tornei sportivi. In aggiunta tali ragazzi, appartenenti a dei specifici centri diurni adibiti senza una propria sala di allenamento, possono in alternativa usufruire della palestra scolastica (solitamente durante i mesi invernali) per potere anch'essi effettuare degli allenamenti sportivi di vario tipo.

Per concludere, si deve illustrare uno dei pilastri fondamentali in questa partecipazione: la famiglia. Ella si trova alla base dei rapporti di collaborazione, i quali devono fondarsi sul rispetto e fiducia reciproca. I genitori dei ragazzi diversamente abili devono appoggiarsi agli istituti territoriali, in modo da ottenere insieme le risorse per conseguire una maggiore inclusività per i figli. Ma, come si ha appreso, simile rapporto è molte volte sottoposto a contrasti e tensioni anche di difficile soluzione. Per tali motivi la disabilità è un tema, ancora oggi, portatore di contrasti e incomprensioni sul campo a causa di una sua possibile cattiva gestione all'interno delle realtà locali⁸⁶.

⁸⁶ Disabili.com, *Inclusione scolastica. Rapporti tra scuola e famiglie sempre più difficili: cosa fare? La parola alle mamme*, <<https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-rapporti-tra-scuola-e-famiglie-sempre-piu-difficili-cosa-fare-la-parola-alle-mamme>>, consultato il 2 febbraio 2022.

3.2 Il contributo del terzo settore

Come citato nel paragrafo precedente, il terzo settore è un asso essenziale quando si parla di disabilità.

Cosa si intende con tale termine?

Il Terzo settore esiste da diversi anni, ma viene ufficialmente riconosciuto dal potere dell'esecutivo soltanto a partire dall'anno 2016 attraverso l'emanazione della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 (con delega al Governo per illustrare in modo chiaro ed esaustivo tutto il terzo settore, comprensivo di imprese sociali e servizio civile), fu definito come:

«Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, [...] promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi»⁸⁷.

Un anno dopo, nel 2017, è stato emanato dall'esecutivo un Decreto Lgs. n. 117 intitolato come il 'Codice del Terzo Settore' al fine di completare la legge delega dell'anno precedente. È costituito da più di 100 articoli. Inoltre, tale decreto fu una riforma realizzata interamente dal Governo per gestire le operazioni lavorative da parte di milioni di volontari ed imprese sociali⁸⁸. Anch'esso delinea le strutture di appartenenza, attraverso l'art. 4 che cita testualmente:

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,

⁸⁷ Gazzetta Ufficiale, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg>>, consultato il 2 febbraio 2022.

⁸⁸ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, <<https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Entra-in-vigore-oggi-il-Codice-Terzo-settore-Decreto-lgs-3luglio2017-n-117.aspx>>, consultato il 2 febbraio 2022.

incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato [...]»⁸⁹.

In tal modo, si può notare che la categoria degli enti all'interno del terzo settore è ampia e variegata. Difatti, ciascun tipo equivale ad una disciplina sociale distinta a seconda del fine che andrà a perseguire⁹⁰. In tal senso, gli enti appartenenti al terzo settore sono una risorsa fondamentale per la nostra Nazione. Per tale importanza, lo Stato deve sostenere e garantire le proposte da parte della comunità, la quale persegue il bene della società, l'integrazione, le pari opportunità e ovviamente una migliore crescita lavorativa⁹¹.

Caratteristiche, scopi e mandati delle realtà del privato sociale

Per illustrare l'attività operativa degli enti del Terzo settore, si deve sempre fare riferimento al Decreto Lgs. n. 117 del 2017 relativo al 'Codice del Terzo Settore'. L'art. 5, in questo caso, è essenziale. Dapprima delinea lo scopo di tali enti, in quanto essi operano senza scopo di lucro⁹². Ovvero, il non profit significa esattamente:

«organismi privati molto diversi fra loro unificati dal divieto fissato per statuto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte o ai dipendenti, dall'obbligo di reinvestirli completamente nell'attività svolta»⁹³.

⁸⁹ Gazzetta Ufficiale, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>>, consultato il 2 febbraio 2022.

⁹⁰ Fici A., *L'Ente del Terzo Settore come modello organizzativo per lo svolgimento di attività formativa d'interesse generale*, p. 55.

⁹¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *cit.*, consultato il 2 febbraio 2022.

⁹² Gazzetta Ufficiale, *cit.*, consultato il 5 febbraio 2022.

⁹³ Treccani, *Non profit*, <<https://www.treccani.it/enciclopedia/non-profit/>>, consultato il 5 febbraio 2022.

Come già spiegato nel paragrafo precedente, le attività sono finalizzate in mandati specifici in diverse aree sociali. Tale articolo elenca, infatti, numerose attività di interesse di carattere generale. Una lista lunga ventisei punti, in cui si figura l'area educativa, sanitaria ed assistenziale. Inoltre, alle imprese sociali in quanto tali, hanno il dovere di perseguire principalmente l'interesse della collettività e non quello rivolto agli affari interni dell'impresa stessa⁹⁴. In aggiunta, l'attività degli enti no profit è strettamente collegata al tema della *Governance* degli enti sociali. Quest'ultima può essere sintetizzata in diversi principi legati alla responsabilità amministrativa e sociale, alla mancanza di profitti economici e alla capacità di partecipazione da parte della comunità. Dopo quanto premesso, bisogna però sottolineare un dettaglio, in quanto non è proibito agli enti no profit di svolgere attività di retribuzione. Basta che tale compenso sia utilizzato, appunto, per scopi solidaristici⁹⁵.

Modalità operative e distribuzione territoriale

Riprendendo ulteriormente Decreto Lgs. n. 117 del 2017 relativo al 'Codice del Terzo Settore', si illustrano diverse tipologie di articoli per trattare in che modo gli enti sociali operano all'interno della realtà territoriale.

L'art. 45 introduce lo strumento (istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 'Registro unico del Terzo settore di carattere nazionale', il quale viene unicamente gestito in diverse aree territoriali grazie alla collaborazione delle Regioni e Province autonome. Tale innovazione amministrativa è di dominio pubblico per garantire l'accessibilità agli eventuali interessati⁹⁶.

⁹⁴ Fici A., *L'Ente del Terzo Settore [...]*, cit., pp. 60-62.

⁹⁵ *Ivi.*, pp. 63-64.

⁹⁶ Gazzetta Ufficiale, cit., consultato il 5 febbraio 2022.

L'art. 46, invece, illustra la disposizione di tale Registro. Il quale, prima, elenca gli enti sociali suddivisi in diverse sezioni. Dopodichè, precisa che nessun ente sopracitato può essere iscritto in più distinte dissezioni⁹⁷.

L'art. 53 elenca in che modo funziona ed opera il Registro in questione. Tramite un accordo di Conferenza Stato – Regioni, si definisce la procedura da effettuare per potersi iscrivere nel presente Registro: quali documenti presentare e come depositarli. Inoltre, le regole da attuare per ottenere una copertura degli enti sociali appartenenti al Terzo settore in modo eguale in tutto il territorio italiano. Nel secondo paragrafo, invece, si va a disciplinare l'autorità di Regioni e Province autonome per l'iscrizione e cancellazione degli enti del terzo settore all'interno del Registro. Infine, si elencano le risorse finanziarie ed economiche per il loro sostenimento annuo⁹⁸.

L'art. 54, in conclusione, elabora le modalità con le quali la Pubblica Amministrazione di tipo nazionale e locale deve comunicare l'esistenza di imprese sociali (già iscritte nei registri di volontariato e di assistenza e/o cooperazione sociale) all'interno nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Tale trasmissione di informazioni è importante, al fine di ottenere i benefici garantiti dallo Stato⁹⁹.

⁹⁷ Gazzetta Ufficiale, cit., <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>>, consultato il 5 febbraio 2022.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*.

3.3 La mia esperienza di tirocinio presso Prometeo Onlus di Chioggia (VE)

Ho avuto la possibilità di potere effettuare il tirocinio curriculare universitario previsto dall'attuale corso di studio nei mesi di novembre e dicembre 2021, in una Cooperativa Sociale che opera nella mia realtà territoriale: la Prometeo Onlus di Chioggia (VE).

Essa fu fondata nei primi anni Novanta del secolo scorso da una piccola schiera di persone, al fine di ottenere le risorse necessarie per garantire una vita dignitosa alle persone affette da disabilità all'interno del territorio comunale. Principalmente la Cooperativa Sociale si occupa di disabili non gravi, quindi di media e/o lieve serietà. Infatti, il suo scopo centrale è l'inserimento nella collettività delle persone con disabilità e, per tale motivo, opera senza scopi di lucro perseguendo l'interesse collettivo al fine di ottenere un'adeguata inclusione sociale dei cittadini stessi¹⁰⁰.

Personalmente, da tirocinante (e quindi da soggetto esterno), ho avuto veramente modo di vedere concretamente nella realtà come le persone con disabilità vengono integrate all'interno della società e soprattutto come quest'ultime si sentono realmente comprese dalla comunità della realtà locale stessa. Svolgendo io stessa tale argomento per medesima tesi di laurea triennale, grazie a questo tirocinio, ho potuto interagire con persone qualificate e del settore. E questa opportunità non è scontata, soprattutto perché ho avuto la possibilità di constatare una cosa fondamentale: solo rimanendo a stretto contatto con persone affette da disabilità, ci si rende veramente conto di una realtà che al di fuori di essa non si riuscirebbe a percepire.

¹⁰⁰ Prometeo, *Chi siamo*, <<https://www.socialeprometeo.it/chi-siamo/>>, consultato il 7 febbraio 2022.

L'operatività e il mandato di Prometeo Onlus

Come già citato nel paragrafo precedente, la Prometeo è una Cooperativa Sociale che opera nel territorio di una piccola cittadina situata nella provincia di Venezia. Essa principalmente si finanzia attraverso sia donazioni da soggetti esterni e sia dalla contribuzione del cinque per mille¹⁰¹. Inoltre i ragazzi realizzano (soprattutto nei periodi di festività) dei lavoretti artigianali originali, i quali verranno successivamente venduti nei mercatini locali del Veneto al fine di ottenere degli ulteriori finanziamenti per l'ente stesso.

La Cooperativa Sociale opera attraverso la collaborazione di operatori sociosanitari (OSS), educatori, volontari e tirocinanti. Giustamente, a causa della situazione da Covid-19, i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi tra loro distinti: undici per gruppo, supervisionati da tre dipendenti ciascuno. Anche se nell'attuale caso, i ragazzi svolgono perlopiù le attività in quasi totale autonomia.

Oltre a ciò, le attività svolte da tale ente del Terzo settore, sono molteplici: si passa da attività di puro assemblaggio e di semplice svago, ad attività più stimolanti e concrete per i ragazzi. Infatti, in questo senso, esiste una forte collaborazione tra l'ente in questione e la scuola statale più vicina ad esso. Per adottare una maggiore inclusività in ambito soprattutto sportivo, i ragazzi del centro diurno possono effettuare allenamenti settimanali durante i mesi più freddi con l'aiuto di un Mister, all'interno della palestra scolastica. E, in aggiunta, il centro collabora attivamente con la realtà dell'Unione Chioggia Sottomarina e con la palestra dei Leoni di San Marco. Grazie a quest'ultimo, le persone con disabilità della Prometeo possono svolgere attività motoria di Karate e Yoga sempre con l'aiuto di esperti professionisti. Ad esempio il Karate, oltre ai benefici a livello fisico, insegna ai ragazzi rispetto per il mondo circostante creando anche un benessere psicofisico. Ovviamente, l'attività motoria è fondamentale per non ottenere

¹⁰¹ *Ibidem.*

posture scorrette e non incrementare l'inerzia dei ragazzi parte dell'ente sociale. Perlopiù, vengono svolti importanti eventi, festività e le '*Special Olympics*'¹⁰².

«*Se sembra impossibile, allora si può fare*»¹⁰³.

Infine, all'interno del centro, si svolgono attività finalizzate anche a creare una propria indipendenza casalinga, sociale ed educativa. Quest'ultima, viene idealizzata prevalentemente per una possibile futura occupazione dei ragazzi all'interno del mondo del lavoro¹⁰⁴.

I ragazzi di Prometeo Onlus

Da questa esperienza formativa, ho imparato molto soprattutto a livello personale (oltre a quello professionale). Per i ragazzi del centro diurno la Prometeo è come una seconda famiglia, che li aiuta a crescere e a sentirsi stimolati conoscendo sempre nuove persone e sperimentando nuove attività. Infatti, i rapporti relazionali tra gli operatori ed i ragazzi disabili si basano sull'amicizia e sul rispetto reciproco (senza nulla togliere al loro lato professionale ed educativo).

La maggior parte dei ragazzi stessi, se ritornasse indietro nel tempo, risceglierebbe di fare parte del medesimo centro in quanto resta un loro punto di riferimento nella propria vita. Infatti, durante il corso degli anni, tanti dei ragazzi si sono più aperti nei confronti della vita e della società e questo è un traguardo significativo da parte dell'ente.

In conclusione, da questa esperienza ho potuto toccare da vicino l'integrazione sociale nel territorio e le relative problematiche che possono insorgere giornalmente per una sua corretta gestione. Io stessa sono

¹⁰² Prometeo, *Che cosa facciamo in Prometeo?*, <<https://www.socialeprometeo.it/le-nostre-attivita/>>, consultato il 7 febbraio 2022.

¹⁰³ Citazione di Bebe Vio, campionessa paralimpica.

¹⁰⁴ Prometeo, cit. consultato il 7 febbraio 2022.

riuscita ad avvicinarmi e ad integrarmi all'interno della loro realtà, legando in particolare modo con ognuno dei ragazzi. Mi sento fortunata ad avere avuto tale possibilità e di avere avuto modo di potere conoscere tali speciali persone.

CONCLUSIONE

Alla conclusione di questo elaborato di tesi riguardante le politiche pubbliche attuate in più ordinamenti giuridici e i relativi percorsi di inclusione sociale per le persone con disabilità, si possono constatare diverse teorie. Nonostante le varie attuazioni di Convenzioni, la stipulazione di molteplici accordi da parte di Nazioni e capi di Governo a livello globale, l'adozione di strumenti di policy a livello nazionale e gli incentivi per garantire una vita dignitosa basata sul principio di uguaglianza sostanziale all'interno del territorio locale, si riscontrano comunque delle problematiche. Le persone affette da disabilità, a prescindere da quanto sopramenzionato, purtroppo non si sentono abbastanza tutelate in Italia da parte del potere dell'esecutivo. Si sentono protette in modo soltanto parziale e tale situazione non deriva solo grazie allo Stato, ma anche dal comportamento usuale della società nei loro confronti. Spesso, infatti, essi si sentono giudicati ed osservati dalle persone per la loro disabilità. E questo rende loro ancora più difficile integrarsi in tale contesto. Uno dei posti in cui si sentono accettati ed apprezzati sono appunto i centri diurni realizzati per loro, come ad esempio il centro di Prometeo. Riguardo a quest'ultimo, i ragazzi senza di esso si sentirebbero persi ed emarginati. Ed è in questa area sociale che il Governo nazionale dovrebbe aiutare ancora più tali enti no profit appartenenti al terzo settore. Inoltre, dovrebbe investire in maggiori campagne sociali contro l'esclusione e la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità utilizzando i vari strumenti disponibili di comunicazione digitale e trattando il tema all'interno degli istituti scolastici. Riguardo a quest'ultimi, infatti, l'argomento riguarda una parte abbastanza critica. Soprattutto all'interno dei grandi istituti scolastici, l'inclusività trova ancora molta difficoltà ad essere veramente realizzata. Come, ad esempio, trova ostacoli anche all'interno del mondo del lavoro il quale fatica ancora oggi ad assumere persone affette da disabilità a causa della mancanza di personale specializzato.

In conclusione, si può affermare che nonostante l'impegno delle Nazioni ad attuare un regime di inclusione sociale all'interno delle società, trova comunque molta difficoltà ad essere realmente attuato nella realtà.

A livello più adiacente, per tale motivo, lo Stato italiano deve realizzare concretamente i principi di integrazione sociale al fine di eliminare definitivamente la discriminazione e l'esclusione di tipo sociale, economica e culturale all'interno del territorio nazionale.

BIBLIOGRAFIA

Buono S., Zagaria T., (2003), *Ciclo Evolutivo e Disabilità, ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute*, Vol. 6, N. 1, pp. 4-5 e p. 10.

Canevaro A., Ianes D., (2003), *Diversabilità – storie e dialoghi nell'anno europeo delle persone disabili*, Erickson, pp. 5, 11.

Commissione delle Comunità Europee, (2003), *Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano di azione europeo*, Bruxelles, pp. 9-11.

Commissione Europea, (30 luglio 1996), *Comunicazione della Commissione sulla Parità di Opportunità per i disabili*, Bruxelles, p. 6-7 e 10.

Commissione Europea, (2010), *Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*, Bruxelles, pp. 4, 12.

Commissione Europea, (2021), *un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, Bruxelles, pp. 2-3, 6, 9 e 33.

Ferrucci Fabio, (2005), *Disabilità e politiche sociali*, editore Franco Angeli, Milano.

Fici A., *L'Ente del Terzo Settore come modello organizzativo per lo svolgimento di attività formativa d'interesse generale*, pp. 55 e 60-64.

G. Malizia, D. Antonietti, M. Tonini, (2007), *Le parole chiave della formazione professionale*, II edizione, p. 132.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, (2000), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE*, pp. 13-14.

Gazzetta Ufficiale, (27 dicembre 1947), *Costituzione della Repubblica italiana*, n. 298, pp. 2-3.

Griffo G., Ortali F., *Manuale di formazione sui Diritti Umani delle persone con disabilità*, (20 giugno 2008), pp. 2, 29-35.

Masci F., (2017), *L'inclusione scolastica dei disabili: inclusione sociale di persone*, parte II, p. 136.

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, *La Convenzione delle NU sui diritti delle persone con disabilità*, p. 3.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (2015), *Educazione ed inclusione sociale: modelli, esperienze e nuove vie per la leFP*, p. 9.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (2016), *Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*, pp. 5-6.

Vernia A., *La discriminazione sulla base della disabilità: la Convenzione ONU del 13.12.2006 e il diritto dell'UE*, p. 2.

Verrazzani A., Rossi G., *La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute-ICF*, pp. 3-6 e 30.

WHO, (2001), *ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute*, p. 6.

SITOGRAFIA

<<https://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0014460.html>>, p. 2, ultimo accesso 2 novembre 2021.

Blog abileJob , (2020), *Le disabilità sono tutte uguali?*, <<https://abilejob.it/le-disabilita-sono-tutte-uguali/>>, ultimo accesso 27 ottobre 2021.

Cammino Diritto, *Dalla parte della disabilità: per una vita normale*, <<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6262>>, ultimo accesso il 13 dicembre 2021.

ClicLavoro Veneto, <<https://www.cliclavoroveneto.it/normativa-di-riferimento>>, ultimo accesso il 14 dicembre 2021.

Coach Familiare nella categoria *Disabilità e Inclusione Sociale*, Carta A., <<https://coachfamiliare.it/disabilita-3-modelli-teorici-confronto/>>, ultimo accesso 26 ottobre 2021.

Commissione Europea, <https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_it#eu-law>, ultimo accesso il 6 dicembre 2021.

Della Bella R., (2005), <www.ilsorriso.net>, *Tipologia delle disabilità*, ultimo accesso 27 ottobre 2021.

Disabili.com, <<https://www.disabili.com/>>, ultimo accesso il 2 febbraio 2022.

European Disability Forum, <<https://www.edf-feph.org/>>, ultimo accesso 3 novembre 2021.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, <<https://www.gazzettaufficiale.it/>>, ultimo accesso il 5 febbraio 2022.

Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Titolo V – Le Regioni, le Province e i Comuni*, <<https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regione-province-e-i>>, ultimo accesso il 14 dicembre 2021.

Inps, <<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario>>, ultimo accesso il 13 dicembre 2021.

Legge 104, <<https://www.legge104.it/>>, ultimo accesso il 14 dicembre 2021.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Codice del Terzo settore”, *entra in vigore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, <<https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Entra-in-vigore-oggi-il-Codice-Terzo-settore-Decreto-lgs-3luglio2017-n-117.aspx>>, ultimo accesso il 2 febbraio 2022.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, <<https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx>>, ultimo accesso il 2 febbraio 2022.

Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, *Alunni con disabilità*, <<https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita>>, ultimo accesso il 2 febbraio 2022.

Netwees – I luoghi dell’accessibilità, <<https://netwees.altervista.org/>>, ultimo accesso 4 novembre 2021.

Portale Italiano delle Classificazioni, (8 giugno 2021), *ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute*, <https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=25>, ultimo accesso il 26 ottobre 2021.

Portale per la disabilità, (14 settembre 2016), *Normativa Internazionale e Comunitaria*, <<http://www.toscana-accessibile.it/normativa-internazionale>>, ultimo accesso 29 ottobre 2021.

Prometeo, <<http://www.socialeprometeo.it/>>, ultimo accesso il 7 febbraio 2022.

Redattore Sociale, (19 settembre 2009), *Disabili e lavoro: le iniziative dell’Unione Europea e l’art. 13 del Trattato di Amsterdam*, <https://www.redattoresociale.it/article/disabili_e_lavoro_le_iniziative_dell_8217_unione_europea_e_l_8217_art_13_del_trattato_di_amsterdam>.

Regione Veneto, <<https://www.regione.veneto.it/>>, ultimo accesso il 14 dicembre 2021.

Regole per le Pari Opportunità delle persone disabili, <http://www.edscuola.it/archivio/handicap/disabili_onu.pdf>, pp. 8-22, ultimo accesso 2 novembre 2021.

Sclerosi Multipla, *Convenzione ONU*, <https://www.aism.it/convenzione_onu>, ultimo accesso il 7 dicembre 2021.

Senato della Repubblica, <<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117>>, ultimo accesso il 14 dicembre 2021.

Treccani, <<https://www.treccani.it/>>, ultimo accesso il 5 febbraio 2022.

United Nations Human Rights, *Regole standard sulla perequazione delle opportunità per le persone con disabilità*, <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx>>, n. 5-6.

RINGRAZIAMENTI

Alla mia famiglia e ai miei amici per avermi spronata ed incoraggiata in questo mio percorso.

Alla mia relatrice, Professoressa Paola Degani, per la sua prontezza e disponibilità.

Ai ragazzi e agli operatori della Prometeo Onlus di Chioggia (VE), per avermi accolta ed aiutata durante la mia esperienza di tirocinio.

Infine, a me stessa per ogni mio sacrificio e per avere raggiunto il traguardo finale. Che tutti i miei sogni possano realizzarsi.

Grazie.